



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Q21-2012
Direzione Generale
Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di Lavoro

Prot. n. AOOGR/12477/Q. 100.080.40
da citare nella risposta

Data: *02/05/2012*

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito **su verbali di sopralluogo redatti dal CSE**

Comunicazione trasmessa solo via email

A **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

A **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005**
Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)

p.c. **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Sergio Trinchella
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito – La normativa non obbliga il CSE a redigere Verbali di sopralluogo. E' obbligato invece a redigere i Verbali delle Riunioni di Coordinamento (dove dimostra le verifiche e le previsioni anche in variante al PSC) e i Verbali di Contestazione.

Come viene valutata la mancanza dei verbali di sopralluogo in cantiere in caso di ispezione?

Risposta

L'art 92 comma e) del D.lgs 81/08 obbliga il coordinatore per l'esecuzione alla stesura di un verbale di contestazione del mancato rispetto delle disposizioni e prescrizioni da parte di imprese.

Gli altri commi dello stesso articolo non riportano, tra le azioni di coordinamento, la stesura di un verbale di sopralluogo del coordinatore, che può tuttavia essere un utile strumento di lavoro.

DD/ic

[Signature]
Il Responsabile del Settore
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Dott.ssa Daniela Volpi